



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

COMMISSARIO

19/07/2013 E/7311



PROTOCOLLO DI LEGALITA'

tra le

**PREFETTURE - UU.TT.G.G. di VENEZIA,
TREVISO E UDINE**

il

**COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITA' RIGUARDANTE LA A4
(TRATTO VENEZIA-TRIESTE)
ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA**

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05 settembre 2008

la **CONCESSIONARIA S.p.A. AUTOVIE VENETE**
e il

CONTRAENTE GENERALE

**AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**


Venezia, 25 novembre 2013



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

PREMESSA

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTA la successiva Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTO il decreto del 17 dicembre 2010, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato, fino al 31 dicembre 2011, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;

VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21.04.2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., hanno attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 06.10.2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19.09.2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;

VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine.*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

VISTO l'art. 7 del Protocollo d'intesa tra le Prefetture UU.TT.G. di Trieste, Udine, Gorizia, Pordenone, Venezia e Treviso ed il Commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, sottoscritto in data 12 maggio 2009;

RICORDATO il decreto dd. 06.08.2009 n. 31 del Commissario delegato di approvazione dello schema della lettera di invito alla procedura ristretta, dello schema di contratto di appalto, del capitolato speciale di appalto e degli elaborati tecnici;

RILEVATO che l'art. 176, co. 20, D.lgs. 163/06 e s.m.i. prevede, in particolare, che *"Al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui agli articoli 176, comma 3, lettera e), e 180, comma 5, il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un'aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale è tenuto a recepire nell'offerta formulata in sede di gara. Nel progetto che si pone a base di gara, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota è inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed è unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l'articolazione delle suddette misure, nonché la stima dei costi. Tale stima è riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l'attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell'opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore."*

VISTO il decreto n. 59 del 03 maggio 2010 di aggiudicazione definitiva dell'appalto per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "IIIa corsia dell'Autostrada A 4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300) - Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n° 352 - 1° Lotto" al costituendo consorzio ordinario formato da Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

PRESO ATTO che il costituendo consorzio ordinario di concorrenti fra Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., ha attestato con specifica dichiarazione



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

allegata all'offerta presentata che *"in osservanza all'art. 176, comma 20, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., hanno recepito nella propria offerta l'importo forfetario (150.000,00 €) di cui al punto A.2 della lettera di invito, riconosciuto al fine di garantire l'attuazione di idonee misure volte al perseguimento delle finalità di prevenzione e repressione della criminalità e dei tentativi di infiltrazione"*;

PRESO ATTO che il costituendo consorzio ordinario di concorrenti fra Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. ha altresì dichiarato con specifica dichiarazione allegata all'offerta presentata *"che non intendono eseguire lavori mediante affidamento a terzi ai sensi dell'art. 176, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e indicano pertanto l'assenza di imprese esecutrici di una quota, non inferiore al trenta per cento (30%), dei lavori che il Concorrente intende eseguire mediante affidamento a terzi, ai sensi dell'art. 176, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i."*;

PRESO ATTO che il costituendo consorzio ordinario di concorrenti fra Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. con specifica dichiarazione allegata all'offerta presentata, ha indicato i lavori che intende sub - appaltare o concedere a cottimo in osservanza dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO l'atto costitutivo di Società Consortile a responsabilità limitata, registrato a Udine il 19 maggio 2010 al n. 5640 Serie 1T, per mezzo del quale le società Rizzani De Eccher S.p.A. e Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., risultate aggiudicatrici dell'affidamento a Contraente Generale per le attività relative alla "IIIa corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300) - Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n° 352 - 1° Lotto", hanno costituito, ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione "Tiliaventum S.c.a.r.l.", che opererà in qualità di Società di Progetto come previsto e disciplinato dalla normativa pubblica per gli affidamenti in appalto a Contraente Generale, in particolare dall'art. 176, comma 10, del D.Lgs. 163/2006;



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

PRESO ATTO che non è stato sottoscritto, fra la Tiliaventum S.c.a.r.l. e il Commissario delegato, il contratto d'appalto per l'affidamento a Contraente Generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (prog. km. 63 + 300) - Gonars (prog. km. 89 + 000), Nuovo Svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° lotto" bensì che, relativamente alla medesima opera, a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012 sono state affidate alla Tiliaventum S.c.a.r.l. le sole attività di progettazione definitiva, della redazione del P.S.C. e delle attività accessorie strettamente connesse;

CONSIDERATO, pertanto, che non è ancora stato sottoscritto il contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'opera oltre che le ulteriori attività non già affidate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012, l'efficacia del presente Protocollo di Legalità è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva costituita dalla sottoscrizione del citato contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'opera e le ulteriori attività non già affidate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012;

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 70 del 17 settembre 2010 d'istituzione dell'ufficio di "Alta Sorveglianza" sulla realizzazione della IIIa corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. km 63 + 300) - Gonars (progr. km 89 + 000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. ° 352 - 1° Lottò, affidata a Contraente Generale;

RITENUTO che, al fine di dare sollecita attuazione alle iniziative necessarie per fronteggiare lo stato emergenziale, il Commissario Delegato, con Decreto n. 213 dell'1 febbraio 2013, ha nominato, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'Ordinanza n. 3702/2008, il Dott. Riccardo Riccardi, quale Soggetto Attuatore, individuando specifici settori di intervento da affidare al predetto;



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

 **TILIAVENTUM**

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 242 del 5 giugno 2013, con il quale è stato nominato il Dott. Pietro Del Fabbro, quale nuovo Soggetto Attuatore, in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 3, dell'OPCM n. 3702/2008;

PREMESSO che si rende necessario, per gli Organi della Pubblica Amministrazione interessati ad evitare tentativi di ingerenza criminale negli appalti pubblici, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare l'invasiva azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di polizia;

PREMESSO che per contrastare il citato fenomeno criminale, sono istituiti presso le Prefetture appositi "Gruppi Interforze" per il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali e per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003 e dell'art. 15, comma 5, Decreto Legislativo 20 agosto 2002, n. 190. I predetti Gruppi operano in collegamento con la Direzione Investigativa Antimafia, la quale, nel caso di opere che interessano il territorio di più province, assicura il raccordo dell'attività di tali organismi, nonché con il Servizio per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere.

TENUTO CONTO che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei "Protocolli di Legalità", la cui stipula è stata prevista dal Decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. c) e 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici"), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;


VISTA la deliberazione del 3 agosto 2011 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica "Programma delle Infrastrutture strategiche (L. 443/2001 e s.m.i. Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLENSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

antimafia ex art. 176, comma 3, lett. e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.", che fa parte integrante del presente Protocollo;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2012, n.136;

CONSIDERATO che, nell'ambito dei lavori di cui al presente Protocollo, la regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia saranno interessate dalla realizzazione di opere di notevole valore economico, che determineranno, per volume di investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sul territorio di competenza delle Prefetture di Venezia, Treviso e Udine;

RITENUTO che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, interessanti la realizzazione di opere pubbliche, esercitando i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge, anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

ATTESO che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio; che è, altresì, volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;

PRESO ATTO che presso ciascuna Prefettura è istituito un "Gruppo Interforze", di cui il Prefetto si avvale per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti;



*Prefetture di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

PRESO ATTO che è intenzione dei Prefetti di Venezia, Treviso e Udine assicurare in maniera coordinata, pur nel rispetto del principio di territorialità, le attività di vigilanza in qualità di Autorità competenti in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 176, comma 3, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

CONSIDERATO che è interesse del Contraente Generale accettare le clausole contenute nel presente Protocollo di legalità, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati;

CONSIDERATO che il CUP dell'intervento in oggetto è I41B08000240005 ed il CIG è 0306416E77 e che tali codici dovranno essere evidenziati in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO:

le Prefetture UU.TT.GG. di Venezia, Treviso e Udine,

il Commissario Delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 per (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo Villesse-Gorizia, in qualità di Soggetto aggiudicatore, il Contraente Generale e la Concessionaria S.p.a. Autovie Venete

STIPULANO il presente "Protocollo di Legalità", finalizzato a garantire una rapida e corretta esecuzione delle opere citate in premessa, in conformità alle linee guida di cui all'allegato della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 3 agosto 2011 e, fermi restando gli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., a prevedere ulteriori misure intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia anche mediante forme di monitoraggio durante l'esecuzione dei lavori;



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine.*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

CONFERIMENTO DATI E VERIFICHE ANTIMAFIA

Art. 1

1. PRIMA FASE PRELIMINARE ALL'AVVIO DEI LAVORI

Al fine di verificare eventuali ingerenze della criminalità organizzata nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore e/o il Concessionario o Contraente Generale fornirà alla Prefettura competente per territorio il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. La Prefettura effettuerà le proprie verifiche sugli attuali intestatari delle diverse unità catastali sulla base della documentazione fornita, anche in formato elettronico, dal Soggetto aggiudicatore e/o dal Concessionario o Contraente generale. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, l'Autorità espropriante indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative. La Prefettura potrà avvalersi, a fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio.

2. SECONDA FASE DI CONTROLLO

Con riguardo alla seconda fase di controllo, l'Informazione antimafia, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., costituisce lo strumento esclusivo con cui viene rilasciata la documentazione antimafia nei confronti di tutti i diversi operatori economici della filiera, secondo i limiti di importo fissati dalla normativa vigente (appalto di lavori di importo uguale o superiore a 5.000.000,00 euro, appalti di servizi o forniture di importo uguale o superiore a 200.000,00 euro, contratti di appalto relativi



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

alle attività ad alto rischio di infiltrazioni mafiose, di cui all'art. 2, comma 2 del presente Protocollo, di importo superiore a 150.000,00 euro, contratti di subappalto o subcontratti di importo superiore a 150.000,00 euro).

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n.159/2011 e s.m.i., alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto Decreto Legislativo. Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.

Qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i., i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

In caso di estromissione, viene applicata a carico dell'impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno, determina una misura compresa tra il 5% ed il 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente Generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere.

Il Commissario delegato assicura verso le Prefetture competenti il flusso informativo dei dati relativi alle società, alle imprese, alle ditte individuali e ai liberi professionisti, anche con riferimento ai loro assetti societari, che a qualunque titolo partecipino alla realizzazione dell'intervento, così come previsto nel presente Protocollo, fatta eccezione



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



RUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

Fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dalle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto, il Commissario delegato per i contratti relativi alle società, alle imprese, alle associazioni, ai consorzi e raggruppamenti temporanei di impresa, alle imprese individuali e ai liberi professionisti anche con riferimento ai loro assetti societari, che a qualunque titolo partecipino alla realizzazione dell'intervento, richiede alle Prefetture competenti l'informazione antimafia per i soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del citato Decreto Legislativo n.159/2011.

Il Commissario delegato, con l'adesione al presente Protocollo ai fini dell'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione dell'intervento, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a far inserire da parte del C.G. nei contratti suindicati apposita clausola con la quale tutti i soggetti della "filiera", così come individuata all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge n. 187/2010, convertito dalla Legge n. 217/2010, assumono l'obbligo di fornire al C.G. gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'intervento. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di risoluzione del contratto, del sub-appalto e/o sub-affidamento nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese della "filiera", nonché la risoluzione automatica dei contratti e sub-contratti nei casi indicati nel successivo articolo 4 del presente Protocollo.

Art. 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all'art. 1 sussiste in capo a tutti i soggetti della "filiera" relativamente ai contratti, sub-contratti, appalti, sub-appalti, affidamenti e sub-affidamenti (noli, servizi e forniture di materiali, somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita iva senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita, servizi di pulizia, servizi di mensa ed alloggio del personale) richiesti dal C.G. che



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILDESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

devono essere indicati nel Piano degli Affidamenti previsto nell'art. 176, comma 2, lett. g) D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 29 delle Norme Generali del Capitolato Speciale d'Appalto;

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste sempre per le prestazioni di servizi, i sub-appalti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal C.G.:

- trasporto di materiali a discarica;
- smaltimento, recupero e trattamento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra;
- acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimenti terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- noli a caldo di macchinari (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- forniture di ferro lavorato;
- servizi di guardiania di cantiere;
- fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- autotrasporti.

Art. 3

1. Ai fini delle informazioni previste dal Decreto Legislativo n.159/2011 e s.m.i., i dati di cui agli articoli precedenti del presente Protocollo sono comunicati al



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

Commissario delegato dal C.G. all'atto della richiesta di autorizzazione ai contratti, sub-contratti, appalti, sub-appalti, affidamenti e sub-affidamenti, concernenti qualunque impresa della "filiera", prima di procedere alla stipula dei contratti.

2. Il Soggetto aggiudicatore ha l'obbligo di istituire l'Anagrafe degli esecutori ed è legittimato a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al Concessionario o al Contraente Generale che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera.

Tale banca dati, disponibile online e accessibile alle Prefetture, alle Forze dell'Ordine, al CCASGO, ai Gruppi Provinciali Interforze, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, nonché al Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DIPE) dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni essenziali:

- a. denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;
- b. assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e l'annotazione di eventuali variazioni successive;
- c. tipologia dello strumento contrattuale (appalto, subappalto, fornitura di beni e servizi, etc.), con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
- d. annotazione relativa alla eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- e. indicazione del conto dedicato di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'inserimento dei dati anagrafici ed il loro aggiornamento in caso di variazione comporta un dovere collaborativo da parte di ogni soggetto della filiera tenuto al relativo conferimento.

In particolare, il C.G., per le finalità di cui sopra, ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, provvedendo, fino al completamento dell'intervento, alla tempestiva segnalazione di



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

ogni variazione.

Il Commissario delegato verifica se la comunicazione dei dati, da parte del C.G., sarà effettuata tempestivamente ed in maniera corretta in relazione alle modalità previste dal presente Protocollo, esonerando lo stesso dal contenuto del dato.

La predetta banca dati, nel caso in cui non fosse prorogato il regime emergenziale, sarà gestita dalla Concessionaria S.p.A. Autostrade Venete.

Art. 4


1. Ai sensi dell'art. 94 del Decreto Legislativo n. 159/2011, quando emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 84, comma 4 ed all'art. 91, comma 7, nelle società o imprese interessate, il Commissario non può stipulare, approvare o autorizzare i contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita, né autorizzare, rilasciare o comunque consentire le concessioni e le erogazioni.
2. Nei casi di cui al comma 2 del citato articolo 94, il Commissario delegato, salvo quanto previsto al comma 3, del medesimo articolo, revoca le autorizzazioni e le concessioni o recede dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
3. In caso di estromissione, dovrà essere applicata a carico dell'impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 % ed il 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente Generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere.



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

SICUREZZA NEI CANTIERI E MISURE DI PREVENZIONE CONTRO I TENTATIVI DI CONDIZIONAMENTO CRIMINALE

Art. 5

1. I Prefetti competenti, sentito il Commissario delegato, predispongono ed attuano il "Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri", allo scopo di attuare un accurato sistema di controllo dei medesimi con mirate pianificazioni operative a garanzia della regolarità dei lavori.
2. Il "Piano di Controllo Coordinato dei Cantieri" prevede la nomina, da comunicare ai Prefetti ed al Commissario delegato, da parte del C.G., di un "Referente di Cantiere". Questi trasmette telematicamente attraverso la banca dati di cui al comma 2 dell'art. 3., con cadenza prefissata e comunque non superiore ai 10 (dieci) giorni, alle Prefetture, al Commissario delegato, agli Organi di Polizia e alla Direzione Lavori, le informazioni sui lavori programmati per il successivo periodo di riferimento. L'appaltatore (ovvero l'impresa subappaltatrice che opera nell'area di cantiere) individua un Referente di Cantiere che trasmette con cadenza settimanale, mediante interfaccia web, l'elenco delle attività previste per la settimana successiva (cosiddetto Settimanale di Cantiere) alle Prefetture, alle Forze di Polizia ed alla direzione dei lavori. Tale settimanale, redatto dall'appaltatore o dall'impresa da questi delegata, secondo un modello informatico predisposto dalle Prefetture, contiene ogni utile indicazione con riferimento:
 - alla ditta che esegue i lavori (lo stesso appaltatore, ovvero i subappaltatori, gli affidatari e sub affidatari di cui all'art. 174, comma 2, del codice dei contratti pubblici);
 - ai mezzi delle suddette imprese o di eventuali altri subcontraenti che eseguono forniture;
 - ai nominativi dei dipendenti e delle persone che accedono al cantiere per ogni altro motivo.



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOWIE VENETE

TILIAVENTUM

Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010, per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento verrà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro.

La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

Copia del documento previsto dal comma 4 del medesimo articolo 8 è inoltrato, anche, alla Prefettura e al CCASGO.

Il Referente di cantiere deve comunicare ogni variazione intervenuta rispetto ai dati inviati. L'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente i mezzi ed il personale segnalati nel Settimanale di cantiere, salvo le variazioni intervenute e segnalate.

Il Settimanale è posto a disposizione del Gruppo Interforze ai fini degli eventuali accessi disposti ai sensi del D.M. 14 marzo 2003 e del D.P.R. 150/2010.

Le Prefetture, per il tramite delle Forze di Polizia, acquisito il Settimanale, provvederanno a:

- eseguire le verifiche sui mezzi e sul personale;
- riscontrare la conformità degli accessi alle aree di cantiere alle indicazioni contenute nel Settimanale;
- procedere all'analisi incrociata dei dati, al fine di evidenziare possibili anomalie, eventualmente chiedendo al Referente di cantiere ogni utile indicazione e/o chiarimento;
- disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine dal committente, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell'opera, da eseguire presso laboratori indicati dal Soggetto Aggiudicatore, d'intesa con le Prefetture, con oneri finanziari a carico del Concessionario o Contraente Generale;
- curare l'attività di coordinamento istituzionale;



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

- calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di Cantiere e la Stazione Appaltante.

3. Le attività a carico del "Referente di Cantiere", relativamente al Settimanale, non sono da intendersi in alcun modo sostitutive delle attribuzioni facenti capo al Direttore dei lavori, né determinano alcuna attenuazione delle responsabilità connesse a dette incombenze.

Art. 6

1. Il C.G., fermo quanto previsto dal successivo comma 2, si impegna a dare notizia senza ritardo alle Prefetture di ogni illecita richiesta di danaro o di altra utilità, ovvero offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardiana, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia o violenza, che vengano avanzate nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il medesimo impegno viene assunto dal C.G. nei riguardi di ogni illecita interferenza che coinvolga tutti i soggetti della "filiera" come sopra definita.
2. L'assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dall'obbligo di presentazione di autonoma denuncia per i medesimi fatti all'Autorità Giudiziaria, come espressamente previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Ai fini del comma 1, il C.G. si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
4. Il C.G. si impegna ad inserire nei contratti concernenti qualunque impresa della "filiera", apposita dichiarazione, con la quale i soggetti interessati hanno l'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione indicate dal presente articolo. La mancata osservanza dell'obbligo di denuncia comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui al precedente art. 4 ed alla emissione di informazione interdittiva di cui al Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGLIARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

5. L'eventuale inosservanza dei predetti obblighi collaborativi è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie determinate dal Soggetto aggiudicatore e diversamente graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale reiterazione, del danno conseguente. La persistente inosservanza dei citati obblighi, proseguita anche dopo contestazione e diffida, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente Generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per il risarcimento dei danni subiti. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere.

Art. 7

1. Il Commissario delegato provvede a riferire periodicamente sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza trimestrale, un proprio rapporto, copia del quale è altresì trasmessa alle Prefetture.

Art. 8

1. Il Commissario delegato comunica all'Osservatorio per i Lavori Pubblici, con riferimento alla vigente normativa di settore anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste per legge, ogni violazione da parte del C.G. degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.
2. Il Commissario delegato si impegna altresì ad effettuare – sulla base delle segnalazioni pervenute dal C.G. – analoga comunicazione, nei confronti dell'Osservatorio per i Lavori Pubblici, in relazione alla mancata osservanza dei



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

predetti obblighi da parte dei soggetti sub-appaltatori e/o sub-affidatari, nonché degli eventuali accertamenti positivi effettuati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.

Art. 9

1. Il Contraente generale accetta le clausole contenute nel presente Protocollo di legalità, impegnandosi a riportare nei subcontratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire, a loro volta, le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti subcontratti e contratti copia del presente Protocollo, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.

2. I contratti concernenti qualunque impresa della "filiera", come sopra definita, che non contengono la clausola in questione, sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

MISURE PER IL CONTROLLO DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 10

1. Al fine di garantire il monitoraggio dei flussi finanziari il Commissario delegato ed il C.G. si impegnano a verificare che i sub-appaltatori e sub-affidatari della filiera, i soggetti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture relative all'intervento, osservino rigorosamente le disposizioni di cui agli artt. 3 e 6 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., fermo restando l'assunzione dell'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime.
2. Il Commissario delegato, il C.G. nonché i sub-appaltatori e sub-affidatari della filiera, i soggetti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOWIE VENETE

TILIAVENTUM

alle forniture relative all'intervento accenderanno, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, uno o più conti correnti "dedicati" bancari o postali accesi presso Banche o Poste Italiane S.p.A. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.

3. Su tali conti dedicati, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, saranno effettuati tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti) di qualsiasi importo (fatta eccezione per le piccole spese di cantiere, di cui all'art. 3, comma 3, secondo periodo della legge n. 136/2010), da e verso altri conti dedicati, connessi all'attività dei sub-appaltatori e sub-affidatari, con particolare riguardo, a titolo esemplificativo, a:

- noleggi a freddo e a caldo;
- forniture di ferro, calcestruzzo, cemento, inerti (pietrisco, sabbia, materiale da cantiere in genere);
- altre forniture;
- trasporti;
- servizi di guardiania;
- spese di cantiere, comprese quelle di mensa e pulizie;
- affidamento lavori;
- factor;
- scavo e movimento terra;
- smaltimento terra;
- smaltimento rifiuti.

4. Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transizione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP).

Dovranno essere appoggiati sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali:



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VIELESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

- stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);
 - manodopera (emolumenti a operai);
 - spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenza e affitto);
 - immobilizzazioni;
 - assicurazioni e fideiussioni;
 - contributi INPS, INAIL, Cassa Edile;
 - gestori e fornitori di pubblici servizi.
5. Le movimentazioni finanziarie di qualsiasi importo andranno eseguite con mezzi di pagamento che consentono, in ogni caso, la tracciabilità, con esclusione del contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Sono soggetti a tracciabilità con le modalità sopra stabilite anche le operazioni connesse al reperimento, in Italia o all'estero, di risorse finanziarie e alloro successivo rimborso.

Per i fini di cui sopra il C.G. e il Commissario delegato, per le rispettive attività, si impegnano ad acquisire, da ciascun soggetto economico di cui al comma 1, formale comunicazione riportante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione. Nello stesso termine dovrà avvenire la comunicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti dedicati. Questi dati saranno inseriti nella banca dati, di cui all'art. 3 comma 2 del Protocollo prima dell'ingresso in cantiere della ditta, ovvero dell'esecuzione dei nuovi contratti.

Il Commissario delegato ed il C.G. provvederanno ad inserire, in ciascun contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso, un'apposita clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Commissario delegato verificherà inoltre che la stessa clausola sia inserita nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori.


I contratti concernenti qualunque impresa della "filiera" devono essere muniti di clausola risolutiva espressa, da attivarsi, a cura del C.G., nei casi in cui le



*Prefettura di Venezia,
Treviso e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

movimentazioni finanziarie siano effettuate senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero uno degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il C.G. darà comunque immediata comunicazione alla Prefettura territorialmente competente di ogni notizia relativa ad inadempimenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Alla risoluzione del contratto si aggiungerà una sanzione pecuniaria corrispondente al 10% del valore della transazione (fatto salvo il maggior danno).

Nelle ipotesi di movimentazioni effettuate tramite banche o Poste Italiane SpA ma senza ricorrere a conti dedicati, si applicherà la sola sanzione pecuniaria nella misura del 5% del valore della transazione. Le sanzioni di cui ai due commi precedenti andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente Generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dalla Prefettura, sentito il Comitato di Coordinamento per l'alta sorveglianza delle Grandi Opere.

Il procedimento sanzionatorio previsto dai precedenti commi è autonomo e non alternativo a quello disciplinato dall'art. 6 della legge n. 136/2010.

Art. 11

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Commissario delegato ed il C.G. si impegnano ad osservare e a garantire il rispetto degli obblighi concernenti le misure per il controllo dei flussi finanziari da parte dei sub-appaltatori e sub-affidatari che a qualsiasi titolo partecipano alla realizzazione dell'intervento.



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORIO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

ART. 12

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalità di assunzione della manodopera, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

Al riguardo, si richiama l'osservanza delle disposizioni previste nell'art. 10 dello schema di protocollo di legalità allegato alle linee-guida "Piano Carceri", pubblicate nella G.U.R.L. del 18 giugno 2012, n. 140.

2. Ai fini del comma 1, è costituito presso la Prefettura, dove sono ubicati i cantieri, un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il rappresentante della locale Direzione Territoriale del Lavoro, nonché i rappresentanti delle Associazioni datoriali e delle OO.SS.
Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze della Prefettura.
3. Il tavolo di cui al precedente comma 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma dei lavori, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.
4. Nel predetto tavolo possono essere esaminate, altresì, questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.



*Prefettura di Venezia,
Trevise e Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA.



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

CONDIZIONE SOSPENSIVA

Art. 13

L'efficacia del presente Protocollo di legalità è subordinata all'avveramento della condizione sospensiva costituita dalla sottoscrizione, fra il Commissario delegato e la Tiliaventum S.c.a.r.l., del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione della "III corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (prog. km. 63 + 300) - Gonars (prog. km. 89 + 000), Nuovo Svincolo di Palanovà e Variante S.S. n. 352 - 1° lotto" oltre che delle ulteriori attività di cui all'aggiudicazione definitiva (Decreto del Commissario delegato n. 59 del 03 maggio 2010), non già affidate a seguito del Decreto del Commissario delegato n. 162 del 12 aprile 2012 citato in premessa.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14

1. Il C.G. si impegna sin d'ora a consentire le attività di verifica e controllo del Commissario delegato, nonché a fornire ogni informazione sull'attività svolta ai sensi del presente Protocollo.

Art. 15

1. Il presente Protocollo di Legalità avrà durata fino all'emissione del certificato di collaudo dell'intervento.
2. Le parti si impegnano, dopo un periodo di sperimentazione iniziale di sei mesi dalla sottoscrizione, a sottoporre a riesame le norme in esso contenute, sulla base dei risultati conseguiti, al fine di valutare eventuali modifiche e/o integrazioni e/o aggiornamenti.



*Prefettura di Venezia,
Trevise o Udine*



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO
VE-TS) ED IL RACCORDO VILLESSE-GORIZIA



AUTOVIE VENETE

TILIAVENTUM

3. Le parti si impegnano ad effettuare le stesse verifiche di cui al comma 2 entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 16

1. I firmatari del presente Protocollo autorizzano la pubblicazione in internet della copia completa del presente Protocollo che potrà quindi essere accessibile a chiunque.
2. Le parti si danno atto di aver ricevuto l'informativa, di cui dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 del medesimo decreto.
3. Le parti, altresì, si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati forniti ai fini del perfezionamento e dell'esecuzione del presente atto.
4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati di cui al presente Protocollo sono effettuati in conformità e nel rispetto delle previsioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Art. 17

1. Il C.G. dà atto e prende atto che, nel caso in cui non fosse prorogato il regime emergenziale, la S.p.A. Autostrade Venete - firmataria dell'accordo - subentrerà al Commissario delegato nell'adempimento di tutti gli impegni, senza che possa essere formulata alcuna eccezione o censura, derivanti dal presente Protocollo di legalità.


Il presente Protocollo viene predisposto in quattro esemplari.

Ciascun esemplare dovrà essere siglato in ogni sua pagina dai firmatari e sottoscritto, per esteso e in forma leggibile, dagli stessi.


Sottoscritto a Venezia, il 25 novembre 2013

Letto, confermato e sottoscritto dai seguenti firmatari:


Il Prefetto di Venezia




Il Prefetto di Treviso




Il Prefetto di Udine



Il Commissario Delegato



Il Presidente di Autovie Venete



Il Contraente Generale

